

## CONVEGNI

---

**CIRO GRANDI**

### ***I reati contro la famiglia e contro la persona culturalmente motivati: teoria ed evoluzione della prassi\****

Il richiamo vieppiù frequente alle specificità culturali dell'imputato per conseguire effetti a vario titolo *in bonam partem* ha nutrito nel corso degli ultimi due decenni cospicui orientamenti decisionali, anche in Italia. Dopo aver sintetizzato i termini dell'ampio dibattito dottrinale relativo ai "reati culturalmente orientati", il contributo si sofferma in particolare sulla giurisprudenza in materia di delitti contro la famiglia e contro la persona. Pur nel quadro di un atteggiamento sempre cauto rispetto alla valorizzazione della matrice culturale del fatto, si rilevano approcci progressivamente più flessibili, con effetti tangibili quanto meno sul piano della commisurazione della pena. A prescindere dagli esiti dei singoli procedimenti, la proficuità del dialogo tra teoria e prassi si lascia apprezzare nella complessiva evoluzione degli apparati motivazionali.

*Culturally motivated offences against the family and against the person: theory and case-law evolution*

*The increasingly frequent reference to the defendant's cultural identity in order to achieve in bonam partem effects has nourished significant case-law over the last two decades, also in Italy. After outlining the broad debate on 'culturally motivate crimes', the essay focuses on crimes against the family and against the person. Notwithstanding persisting caution with regard to cultural background of the offence, progressively more flexible approaches can be detected, with tangible effects at least at the level of sentence proportioning. Regardless of the outcome of single proceedings, the fruitful dialogue between theory and practice can be appreciated in the general evolution of the reasoning of the decisions.*

**SOMMARIO:** Osservazioni introduttive. - 2. I reati culturalmente orientati: sommarie premesse teoriche. - 3. (segue) Il trattamento penalistico dei reati culturalmente orientati: opzioni a confronto. - 4. Dalla teoria alla prassi. - 5. L'iniziale ritrosia della giurisprudenza penale italiana rispetto alla valorizzazione del fattore culturale. - 6. (segue) ... e la successiva emersione di orientamenti decisionali flessibili. - 7. La proficuità del dialogo tra teoria e prassi in due recenti decisioni di legittimità.

1. *Osservazioni introduttive.* Nell'ambito di una rassegna bibliografica<sup>1</sup>, già più di dieci anni or sono si confrontavano i contenuti di ben tre monografie coeve, opere di altrettanti Maestri (anche) del tema che segna l'orizzonte della rela-

---

\* Versione aggiornata del testo della relazione al convegno "Stranieri in Italia: una riflessione a più voci" (25 novembre 2021, Università di Macerata), destinata all'omonimo volume in corso di pubblicazione a cura di Claudia Cesari; un vivo ringraziamento alla Curatrice per aver autorizzato questa ulteriore pubblicazione.

<sup>1</sup> GRANDI, *A proposito di reati culturalmente motivati*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3 ottobre 2011.

zione che ho l'onore di svolgere presso l'Università di Macerata: «I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali»<sup>2</sup>, di Cristina De Maglie; «Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali»<sup>3</sup>, di Fabio Basile; «Il “fattore culturale” nel sistema penale»<sup>4</sup>, di Alessandro Bernardi, quest'ultimo già autore di un volume antesignano pubblicato qualche anno prima<sup>5</sup>.

Quella rassegna divenne ben presto incompleta, poiché – limitandosi alle opere monografiche di matrice penalistica – si aggiunsero presto i lavori di Francesco Parisi<sup>6</sup> e di Antonella Massaro<sup>7</sup>. Allargando lo sguardo alla ridondante letteratura a carattere interdisciplinare che in quel periodo perlustrava le intersezioni tra diritto (penale) e multiculturalismo si rischierebbero disorientamenti ed omissioni<sup>8</sup>. Per scongiurare tale rischio si rinvia all'ampio apparato bibliografico dell'ulteriore e più recente contributo monografico – di nuovo, schiettamente penalistico – sul medesimo tema di Alessandro Provera<sup>9</sup>.

Il confronto tra teoria e prassi delineato dal titolo di questo intervento può dunque avvalersi della constatazione per cui il tema dei reati culturalmente

<sup>2</sup> DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010.

<sup>3</sup> BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010.

<sup>4</sup> BERNARDI, *Il “fattore culturale” nel sistema penale*, Torino, 2010.

<sup>5</sup> BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturali*, Torino, 2006. Tra i lavori non a carattere monografico, nella dottrina italiana il contributo pionieristico si deve a MONTICELLI, *Le “cultural defenses” (esimenti culturali) e i reati “culturalmente orientati”*. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in *Ind. pen.*, 2003, 535 ss. V. altresì, ex multis, CATERINI, «Reati culturali»: politiche criminali e prassi applicative tra Italia e Germania, in *Pol. dir.*, 2020, 117 ss.; FORNASARI, *Le categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multiculturalismo*, in *In dubio pro libertate. Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag*, a cura di Hassemer-Kempf-Moccia, München, 2009, 177 ss.; MASARONE, *L'incidenza del fattore culturale sul sistema penale tra scelte politico-criminali ed implicazioni dogmatiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1243 ss.; SCEVI, *Riflessioni su reati culturalmente motivati e sistema penale italiano*, in *Arch. pen.*, 2016, 3; GRANDI, *Diritto penale e società multiculturali: stato dell'arte e prospettive de iure condendo*, in *Ind. pen.*, 2007, 245 ss.

<sup>6</sup> PARISI, *Cultura dell'altro e diritto penale*, Torino 2010.

<sup>7</sup> MASSARO, *Reati a movente culturale o religioso. Considerazioni in materia di ignorantia legis e coscienza dell'offesa*, Roma, 2012.

<sup>8</sup> Ci si limita a segnalare PASTORE-LANZA, *Multiculturalismo e giurisdizione penale*, Torino, 2008 e RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2012. Più di recente, e in prospettiva marcatamente criminologica, MERZAGORA, *Lo straniero a giudizio*, Milano, 2017.

<sup>9</sup> PROVERA, *Tra frontiere e confini: il diritto penale dell'età multiculturale*, Napoli, 2018.

orientati è stato destinatario già a cavaliere degli scorsi due decenni di un'inconsueta attenzione da parte della dottrina, con una conseguente elaborazione teorica - in prospettiva sia dogmatica, sia politico-criminale - di straordinaria ricchezza. Non è possibile in questa sede ripercorre compiutamente quel fervido dibattito; ci si limita allora a poche istantanee, utili a tracciare le coordinate teoriche entro le quali svolgere la parte successiva, dedicata ad alcuni profili riguardanti la prassi applicativa.

2. *I reati culturalmente orientati: sommarie premesse teoriche.* Nella letteratura penalistica nazionale - sulla scia della definizione di matrice criminologica offerta da Van Broeck<sup>10</sup> - si designano reati culturalmente motivati i comportamenti realizzati da appartenenti a minoranze etniche, vietati e puniti nell'ordinamento giuridico della società di accoglienza e invece tollerati, approvati, incoraggiati o addirittura imposti nel contesto culturale di appartenenza dell'autore<sup>11</sup>.

Il retroterra di tali reati è dunque caratterizzato da una *antinomia normativa impropria*, ovvero un'ipotesi di conflitto tra (almeno) due norme, le quali tuttavia non operano sul piano oggettivo all'interno dello stesso ordinamento giuridico. Al contrario, una solamente assume natura propriamente *giuridica*, in quanto sancita dal diritto positivo (il diritto penale) vigente nel luogo ove la condotta ad essa contraria viene realizzata. L'altra norma scaturisce invece dal contesto culturale di provenienza dell'autore del fatto; e non sempre essa riveste natura giuridica<sup>12</sup>, potendo invece conservare matrice solamente religiosa, socio-culturale o consuetudinaria. In ogni caso, è proprio quest'ultima norma

---

<sup>10</sup> «A cultural offence is an act by a member of a minority culture, which is considered an offence by the legal system of the dominant culture. That same act is nevertheless, within the cultural group of the offender, condoned, accepted as normal behaviour and approved or even endorsed and promoted in the given situation»; così VAN BROECK, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *Eur. Journ. of Crime, Crim. Law and Crim. Just.*, 2001, 9/1, 4.

<sup>11</sup> BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 41 s.

<sup>12</sup> È il caso, ad esempio, della previsione in certi ordinamenti giuridici del matrimonio poligamico: cfr. COLAIANNI, *Poligamia e società policulturale: quale diritto*, in *Federalismi.it*, 2020, n. 10, e bibliografia ivi segnalata.

a orientare il procedimento motivazionale dell'individuo, il quale, per conformarsi alla stessa è indotto a violare il precetto di segno opposto, persino nelle ipotesi, non infrequenti, ove la condotta risulti vietata, e magari assoggettata a sanzioni penali, nello stesso ordinamento *giuridico* del paese di provenienza<sup>13</sup>. Il proliferare di siffatte antinomie rappresenta il precipitato del “pluralismo giuridico” (*rectius* “normativo”) tipico delle società contemporanee, contraddistinte dalla compresenza di una molteplicità di sistemi precettivi – giuridici, culturali, religiosi – le cui regole, talvolta contraddittorie, si rivolgono agli stessi individui e gruppi sociali<sup>14</sup>.

Senonché, ogni persona appartiene a una eterogenea pluralità di contesti di riferimento (famiglia, ambiente di lavoro, comunità religiosa, gruppo politico), ciascuno governato da un proprio codice comportamentale corredato di precetti e sanzioni<sup>15</sup>. Vanno dunque ulteriormente specificati i confini dell'antinomia normativa sulla quale si radica il reato culturalmente motivato: in particolare, se un polo dell'antinomia è rappresentato dal precetto penale, dunque dalla norma positiva vigente nel *locus commissi delicti*, occorre invece definire il secondo polo, precisando cosa si intenda, in quest'ambito, per “norma culturale”.

Per rispondere a questo interrogativo la dottrina ha ritenuto indispensabile un'accezione convenzionale, “stipulativa” del termine “cultura”, tra le innumerevoli che quest'ultimo o può assumere<sup>16</sup>. Ebbene, la centralità di questo profilo ai fini della corretta delimitazione dell'area dei reati culturalmente motivati

---

<sup>13</sup> Paradigmatico l'esempio delle mutilazioni genitali degli organi femminili, sovente punite anche alla stregua degli ordinamenti giuridici dei paesi ove tuttavia restano radicate nella prassi (cfr. FAVALLI, *Fra legge e modelli ancestrali: prime osservazioni sulle mutilazioni genitali in Eritrea*, Torino, 2010; PROVERA, *Tra frontiere e confini*, cit., 179 ss.).

<sup>14</sup> V. FACCHI, *Pluralismo giuridico e società multi-etnica: proposte per una definizione*, in *Sociologia dir.*, 1994, 1, 49. Più in generale sull'argomento, v. CORSALE, *Pluralismo giuridico*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1983, 1003. Sulla dimensione soggettivistica del pluralismo giuridico, v. DE SOUSA SANTOS, *Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law*, in *Journal of Law and Society*, 1987, 14/3, 279.

<sup>15</sup> V. FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, Cacucci, Bari, 2001, 46 ss.

<sup>16</sup> In questa specifica prospettiva, BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 15 ss. Sulle difficoltà connesse all'attribuzione di un preciso significato semantico e descrittivo al termine “cultura”, v. DAL LAGO, *Esistono davvero i conflitti tra culture? Una riflessione storico-metodologica*, in *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, a cura di Galli, Bologna, 2006, 65 ss.

rende inidonea la nozione di cultura suggerita dalla già rievocata dottrina criminologica - «*an intersubjectif system of symbols which offers the human being an orientation toward the others, the material world, him- or herself and the non-human*»<sup>17</sup> - poiché incentrata su astrazioni poco congeniali alle esigenze di accertamento proprie del processo penale. Tanto è vero che la letteratura italiana, tornando sul punto, si è avvalsa del più rassicurante criterio delimitativo *eticamente* qualificato, secondo il quale l'appartenenza culturale penalmente significativa è quella che poggia sull'etnia o sulla nazionalità del soggetto attivo: «“cultura” è sinonimo di “nazione” o “popolo”, e designa una comunità intergenerazionale, più o meno compiuta dal punto di vista istituzionale, che occupa un determinato territorio e condivide una lingua e una storia distinte»<sup>18</sup>. Questo criterio presenta il duplice vantaggio della semplicità applicativa e di evitare l'eccessiva dilatazione della categoria dei reati culturali che discenderebbe dall'uso di un significato più *localizzato* del termine “cultura”: in altre parole, la scelta della nozione fondata sul dato etnico-nazionale espunge dal novero dei reati culturalmente orientati quegli illeciti commessi per motivi puramente religiosi, per coscienza etica o per convinzione politica, per una particolare concezione dell'onore o della morale familiare, per consuetudine locale, che siano però perpetrati da soggetti appartenenti al gruppo etnico-nazionale maggioritario<sup>19</sup>.

Tutto ciò premesso, la letteratura fornisce oramai una casistica assai ampia e variopinta di fatti (almeno astrattamente) riconducibili alla categoria concettuale dei reati culturalmente orientati, così come in precedenza descritta, in

<sup>17</sup> VAN BROECK, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes*, cit., 8.

<sup>18</sup> Definizione di KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, 1999, 35 s., mutuata da BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 39 ss. (con ulteriore bibliografia) e da DE MAGLIE, *Multiculturalismo*, cit., 187 ss. In argomento cfr., *amplius*, RUGGIU, *Il giudice antropologo*, cit., 148 ss.

<sup>19</sup> V. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 29 ss. Del resto, questa scelta non pare arbitraria, ove si consideri quanto l'appartenenza culturale incentrata sull'etnia o sulla nazionalità dell'agente sovente includa, oltre all'identità etnica e linguistica, anche un *imprinting* etico e religioso, che condiziona profondamente la complessiva personalità individuale; in argomento v., fondamentalmente, TAYLOR, *Multiculturalismo. La politica del riconoscimento*, Milano, 1993; ID., *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*, Cambridge, 1989, 27 ss. V. anche KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, 133 ss., specie 145 ss.

quanto commessi da soggetti provenienti da contesti etnico-nazionali caratterizzati da regole e/o prassi anche assai diverse da quelle del contesto di accoglienza. Solo alcuni esempi emblematici: dai fatti assai gravi, come gli omicidi (o lesioni personali dolose) per causa d'onore, le mutilazioni genitali, l'uso della violenza quale strumento di gestione "vetero-patriarcale" dei rapporti familiari, la violazione dei diritti dell'infanzia (sfruttamento dei minori nella commissione di furti o nell'accattonaggio, intrattenimento di rapporti sessuali con soggetti minori, eppure considerati "già maturi" nel contesto sociale originario, violazione dell'obbligo scolastico); alle condotte connotate da un'offensività "intermedia", come l'uso - e correlativamente il commercio - degli stupefacenti destinati a contesti meramente cerimoniali, ovvero la macellazione degli animali senza previo stordimento in ossequio a precetti religiosi; fino alle ipotesi caratterizzate da contenuti offensivi rarefatti (o, francamente, *nulli*), come i comportamenti riconducibili all'abbigliamento rituale (il porto del pugnale sacro *kirpan*<sup>20</sup>, o del turbante, anziché del casco, alla guida di motoveicoli o nei cantieri)<sup>21</sup>.

Vicende siffatte, solamente episodiche - se non in certi casi meramente ipotetiche - nella realtà italiana del secolo scorso si sono in seguito moltiplicate, in linea con i pronostici formulati in dottrina<sup>22</sup>, di pari passo con l'intensificarsi dei flussi migratori e con il conseguente aumento dei soggetti provenienti da contesti culturali allogeni tra la popolazione residente sul territorio nazionale.

3. (*segue*) *Il trattamento penalistico dei reati culturalmente orientate: opzioni a confronto.* Il quesito fondamentale che da sempre anima il dibattito sui reati culturalmente orientati riguarda l'opportunità di calibrare il trattamento pena-

---

<sup>20</sup> In argomento v., specificamente, BASILE-GIANNOCCOLI, *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti*, in *Dir. imm. citt.*, 2017, 3, 1 ss.; BERNARDI, *Populismo giudiziario? L'evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 671 ss.

<sup>21</sup> Per una rassegna, al contempo sintetica ed esaustiva, delle molteplici sotto-categorie criminologiche di reato culturalmente motivato v., di recente, BASILE, *Le principali categorie di reati culturalmente motivati*, in *Dir. pen. uomo*, 2019, 6, 135 ss.

<sup>22</sup> GRANDI, *I reati culturalmente motivati nella giurisprudenza italiana: una categoria negletta?*, in *Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, a cura di Giolo-Pifferi, Torino, 2009, 179.

listico *anche* in base alle specificità culturali dell'autore; nonché, in caso di risposta affermativa, come e fino a che punto. Si tratta di questioni ampiamente sviscerate dagli Autori più volte richiamati<sup>23</sup>.

In questa sede ci limita a ricordare come non abbia attecchito in dottrina l'opzione di politica criminale strettamente coerente alla prospettiva *assimilazionista*, secondo la quale all'interno di ciascun ordinamento giuridico non si dovrebbe riconoscere rilievo alcuno all'appartenenza etnica, nazionale o culturale dei singoli individui, a ciascuno dei quali dovrebbero essere assegnati identici diritti e doveri<sup>24</sup>. Qualora le regole o le pratiche sociali di una determinata cultura dovessero contrastare con le norme dell'ordinamento positivo, queste ultime dovrebbero in ogni caso prevalere, senza margini di tolleranza. Sulla scia di queste premesse generali, nello specifico ambito penalistico le peculiarità culturali dell'autore di un fatto oggettivamente illecito restano irrilevanti: sia sul piano legislativo, cioè in sede di formulazione delle scelte incriminatrici e delle opzioni sanzionatorie (pertanto, nessun trattamento preferenziale/differenziato, rispetto a fatti espressivi di opzioni culturali particolari/minoritarie); sia sul piano dell'applicazione giurisprudenziale (pertanto, nessuna valorizzazione della "motivazione culturale" del fatto concreto, né in sede di valutazione della gravità del fatto, né in sede di graduazione della colpevolezza dell'autore). La natura semplicistica e l'eccessiva rigidità degli effetti di tale impostazione ne hanno determinato lo scarso *appeal* in letteratura.

---

<sup>23</sup> Sulle opposte opzioni di fondo di politica del diritto ("assimilazionismo" vs "multiculturalismo") v., diffusamente, GALEOTTI, *Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario*, Napoli, 1999. Nella dottrina penalistica v. soprattutto BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturali*, cit., 87 ss. V. anche BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 54 ss. e DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., 35 ss.

<sup>24</sup> Questa opzione escluderebbe *in toto* il riconoscimento pubblico delle differenze, le quali potrebbero essere coltivate esclusivamente nell'ambito privato, senza l'attribuzione di diritti differenziati. Le chances di sopravvivenza delle culture minoritarie all'interno di ogni contesto sociale dovrebbero dipendere in via esclusiva dalla volontà dei singoli individui di mantenerle vitali e di tramandarle alle generazioni future, restando escluso ogni intervento pubblico di sostegno.

Senza peraltro indulgere all'opposta, e altrettanto estrema, opzione *multiculturalista radicale*<sup>25</sup> – la quale, esaltando al parossismo il riconoscimento delle differenze, condurrebbe alla *balcanizzazione* del diritto penale<sup>26</sup> – la dottrina, seppure con varietà di accenti, ha invece condiviso l'opportunità di un approccio moderatamente *flessibile* al trattamento dei reati culturalmente orientati.

Quanto alle *modalità* e *ai limiti* dell'apprezzamento della matrice culturale del fatto, in prima battuta ci si è domandati, sulla scia del dibattito anglosassone relativo alle c.d. *cultural defenses*<sup>27</sup>, se non fosse opportuno introdurre *per via legislativa* clausole generali volte a valorizzare le antinomie normative in precedenza descritte; se non sul piano dell'antigiuridicità, quanto meno su quelli della colpevolezza (o della relativa graduazione), della punibilità o della commisurazione della pena (in senso lato, tramite apposita circostanza attenuante, o in senso stretto, tra i criteri di commisurazione infraedittale). Al netto di qualche variazione sul tema, la maggioranza della dottrina si è espressa in senso

---

<sup>25</sup> In linea con la quale occorrerebbe accordare il più ampio riconoscimento alle differenze di matrice culturale, anche nello spazio pubblico. Questa ricostruzione non si limita a sottolineare i legami esistenti tra l'appartenenza culturale e le concrete possibilità di esercizio dei diritti individuali, e dunque la necessità di superare il fallace egualitarismo universalista, proteggendo ogni singola tradizione minoritaria attraverso le *affermative actions* e l'attribuzione di diritti differenziati; ma si spinge fino ad escludere che le singole culture possano essere giudicate ed etichettate come "illiberali", "primitive", "oppressive", giacché ogni valutazione risulterebbe sempre influenzata dal "filtro culturale" di chi la formula. Il multiculturalismo radicale, negando in radice la possibilità di operare un giudizio morale ed oggettivo sulla "accettabilità" delle singole tradizioni, trascende nel relativismo assiologico e rischia di scadere, come è stato osservato (HABERMAS, *"Lotte per il riconoscimento" nello Stato democratico di diritto*, in *Ragion Pratica*, 1994, 132 ss.), nella conservazione "ecologica" delle culture minoritarie, quali manifestazioni *estetiche* della differenza. In argomento v. anche, PASTORE, *Sfera pubblica e pluralismo comprensivo*, in GAMBERRINI-MARTELLI-PASTORE, *Multiculturalismo dialogico?*, Padova, 2002, 95 ss. Per ulteriori approfondimenti, volendo, GRANDI, *Fattore culturale e responsabilità penale*, Ferrara, 2008, 28 ss.

<sup>26</sup> L'espressione è di COLEMAN, *Individualizing Justice through Multiculturalism: the Liberal's Dilemma*, in *Columbia LR*, 1996, 96/5, 1098. Più in particolare, un diritto penale che prevedesse meccanismi di commisurazione della sanzione volti a consentire significativi sconti di pena in presenza di condizionamenti culturali della condotta, se non anche clausole di esonero completo dalla responsabilità del soggetto che abbia commesso il fatto in quanto determinato dalla necessità di rispettare un precetto di matrice culturale, condurrebbe alla frammentazione della responsabilità penale su base culturale (per l'appunto "balcanizzazione" del diritto penale); offrirebbe agli appartenenti alle minoranze culturali innumerevoli scappatoie processuali; priverebbe infine di un livello adeguato di tutela i soggetti passivi delle prassi violente, specie in ambito familiare (dunque, in primo luogo, donne e minori).

<sup>27</sup> Cfr., fondamentalmente, RENTELN, *The Cultural Defense*, New York, 2004. Nella dottrina italiana, per una completa sistematizzazione della dottrina e della giurisprudenza statunitense sul tema, v. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 262 ss.; DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., 73 ss.



contrario a questa opzione, per ragioni molteplici<sup>28</sup>, di cui si rammentano le due principali.

*In primo luogo*, una norma di parte generale che sancisse espressamente un trattamento di favore per i reati culturalmente motivati potrebbe essere percepita quale legittimazione di fatti talvolta lesivi dei diritti fondamentali delle vittime, sovente peraltro donne e minori, le quali, private di una tutela adeguata, finirebbero per vedere perpetuate *anche* nel paese di accoglienza le discriminazioni dalle quali confidavano di affrancarsi<sup>29</sup>.

*In secondo luogo*, il nostro ordinamento penale è *già* pervaso, nella parte generale e in quella speciale, di innumerevoli istituti permeabili al fattore culturale: si pensi alla presenza di numerosissimi “elementi normativi culturali” recepiti sia nel fatto tipico (ad. es. i concetti di “buon costume”, di “senso comune del pudore”, di “atto sessuale”, di “violenza” fisica o psichica, di “maltrattamenti”, di “offesa all’onore o alla reputazione”, di “abbandono”), sia nell’ambito di disposizioni atte ad incidere sull’entità della risposta sanzionatoria (ad es. i “motivi di particolare valore morale o sociale” o, viceversa, i “motivi abietti o futili”, nonché la “provocazione”, la cui efficacia attenuante dipende dalla gravità dell’offesa altrui cui si reagisce); nonché, più in generale, alla possibile valorizzazione della motivazione culturale in sede di graduazione della colpevolezza e della capacità a delinquere (nel quadro delle attenuanti c.d. “generiche” ex art. 62-*bis* e dei parametri ex art. 133 c.p.). Si tratta dunque, come è stato osservato, di clausole suscettibili di interpretazione in chiave soggettivistica “culturalmente sensibile”, e dunque di canali attraverso cui la matrice culturale è *già* in grado di incidere sull’*an* o almeno sul *quantum* della risposta sanzionatoria, rendendo superflua l’introduzione di ulteriori apposite disposizioni<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Per tutti, v. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 345 ss., 355 ss., 466.

<sup>29</sup> Peraltro, anche nel panorama comparatistico si possono rintracciare solamente specifiche disposizioni legislative, volte ad accordare un trattamento differenziato a condotte espressive di tradizioni culturali di minoranze etnico-religiose solo in relazione a fatti bagatellari (ad es., questioni in materia di abbigliamento rituale o di macellazione conforme ai dettami religiosi); sul punto v. BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturali*, cit., 74 ss.

<sup>30</sup> BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 470; PASTORE-LANZA, *Multiculturalismo e giurisdizione penale*, cit., 19. Accoglienza assai fredda, nella prassi e in dottrina, hanno invece raccolto le sporadiche fattispecie incriminatrici appositamente introdotte per sanzionare *più severamente* – con finalità anche “simboliche” – specifiche condotte riconducibili ad alcune tradizioni culturali: si allude in

Sulla base di tali osservazioni, la dottrina ha attribuito all'interprete, al giudice, il compito di valorizzazione *caso per caso* la matrice culturale della condotta penalmente rilevante, attraverso una prudente applicazione delle clausole appena menzionate<sup>31</sup>.

4. *Dalla teoria alla prassi.* L'aumento statistico dei fatti almeno *prima facie* riconducibili alla categoria dei reati culturalmente orientati è oggi certificato dalle oramai cospicue rassegne di decisioni aventi ad oggetto procedimenti nei quali la difesa ha sollecitato l'estensione dell'accertamento processuale al *background* culturale dell'agente, al fine di evidenziare come la condotta fosse stata influenzata dalla volontà/necessità di rispettare una prassi o una regola di matrice, per l'appunto, "culturale"; con l'obiettivo ultimo di ottenere effetti a vario titolo *in bonam partem* (l'esclusione di un elemento del tipo oggettivo o – più frequentemente – dell'elemento soggettivo, l'applicazione di una causa di giustificazione, il riconoscimento di una circostanza attenuante o l'esclusione di un'aggravante, o più limitatamente il contenimento della pena all'interno della cornice infraeditale, specie in relazione al *quantum* di colpevolezza).

Ci si propone ora di illustrare in sintesi l'accoglienza riservata a tali argomentazioni difensive nel panorama giurisprudenziale domestico. Due premesse sui termini dell'indagine, la prima riguardante i confini, la seconda l'obiettivo.

Quanto alla prima, non è possibile offrire nell'ambito di questa relazione una rassegna esaustiva delle moltissime pronunce stratificatesi nel tempo, le quali

---

particolare alla fattispecie di cui all'art. 583-bis c.p. volta a punire le pratiche di mutilazioni genitali femminili, pressoché priva di riscontro applicativo; su tale fattispecie v. SELLA, *Le mutilazioni genitali femminili come cultural orientated crime. Note di diritto italiano e comparato*, in *Dir. pen. XXI*, 2007, 285 ss.; con riferimenti alla sporadica giurisprudenza TORDINI CAGLI, *Commento all'art. 583-bis*, in *Codice penale*, tomo II, a cura di Padovani, Milano, 2019, 3701 ss. Non pare del tutto esente da matrici politico-simboliche anche la fattispecie di induzione o costrizione al matrimonio di cui all'art. 558-bis c.p. introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 sul c.d. "codice rosso"; in argomento v. SBARRO, *Il delitto di "costrizione o induzione al matrimonio" ex art. 558-bis cp: alcune riflessioni critiche*, in [www.la legislazione-penale.eu](http://www.la legislazione-penale.eu), 22 febbraio 2022.

<sup>31</sup> Oltre agli autori citati alle note precedenti, v. specificamente RUGGIU, *Il giudice antropologo*, cit., ove peraltro si giunge a schematizzare un articolato *test* di accertamento in sede giurisdizionale della effettiva connotazione culturalmente della condotta illecita (*ivi*, 268 ss.).

hanno finito per alimentare veri e propri filoni decisionali per tipologia di fattispecie<sup>32</sup>. Nella vasta gamma di illeciti suscettibili di assumere connotati “culturalmente orientati”, si focalizzerà dunque l’attenzione sulla casistica relativa ad alcuni reati contro la persona (omicidi, reati contro la libertà sessuale) o contro la famiglia (specie i maltrattamenti, l’ipotesi statisticamente più frequente), commessi ai danni di congiunti, o nei confronti di terzi autori di comportamenti in ogni caso offensivi del contesto familiare dell’agente. Tale scelta è dettata dal fatto che proprio nell’ambito della vita familiare le prassi e le tradizioni culturali offensive dei diritti individuali (specie quelle legate alla concezione patriarcale e alla sopravvalutazione dell’onore) si perpetuano e si rivelano più difficili da eradicare.

Quanto alla seconda precisazione, relativa all’obiettivo dell’indagine, va ricordato che il ricco panorama dottrinale sulla materia in oggetto già offre molteplici analisi e rassegne articolate in base *all’elemento del reato* o *all’istituto* attraverso il quale la matrice culturale viene veicolata nella valutazione giudiziale (tipicità – oggettiva e soggettiva – antiggiuridicità, imputabilità e colpevolezza, commisurazione della pena, punibilità)<sup>33</sup>. Senza la pretesa di replicare un’indagine a spettro così ampio, in questa sede verranno invece ripercorse le *linee generali* della giurisprudenza, in relazione agli *esiti* delle argomentazioni difensive incentrate sul fattore culturale e all’evoluzione dei percorsi motivazionali volti ad accoglierle o respingerle.

5. *L’iniziale ritrosia della giurisprudenza penale italiana a valorizzare la motivazione culturale.* In una prima fase, l’atteggiamento della giurisprudenza di legittimità si è contraddistinto per la metodica negazione di conseguenze *in bonam partem* alla matrice culturale della condotta. Più in particolare, nonostante il

---

<sup>32</sup> Per un’amplissima rassegna, estesa alle prassi applicative dei principali paesi europei, v. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 157 ss.; con ulteriori aggiornamenti, incentrati sulla giurisprudenza domestica, ID., *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 2018, 30.

<sup>33</sup> Negli studi monografici v. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 364; BERNARDI, *Il ‘fattore culturale’ nel sistema penale*, cit., 94 ss.; DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., 165 ss.; PROVERA, *Tra frontiere e confini*, cit., 221 ss. Più sinteticamente, SCEVI, *Riflessioni su reati culturalmente motivati*, cit., 10 ss.; volendo, già GRANDI, *Diritto penale e società multiculturali*, cit., 272 ss.

solco già tracciato in tal senso dagli indirizzi decisionali maturati nel panorama comparatistico e il diffondersi di ricostruzioni dottrinali vieppiù favorevoli alla flessibilizzazione delle categorie dogmatiche in ragione delle peculiarità culturali del soggetto attivo, gli orientamenti della Cassazione hanno manifestato un tendenziale atteggiamento di *indifferenza*, con punte di aperta *diffidenza*, nei confronti della (invocata) motivazione culturale. Per di più, nel respingere le allegazioni difensive volte a far leva su tale motivazione per conseguire effetti a vario titolo favorevoli, si sono sovente utilizzate cadenze argomentative non esattamente “diplomatiche”, oltre che non sempre perspicue<sup>34</sup>.

A titolo esemplificativo di questa tendenza va senz'altro evocata una risalente decisione conclusiva di un procedimento per maltrattamenti in famiglia a carico di un individuo di origini mediorientali, accusato di ripetute violenze, fisiche e psicologiche, nei confronti della moglie e dei figli minori. Il ricorso difensivo, con argomenti per la verità pretestuosi, insisteva nell'invocare la scriminante del consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.) giacché le vittime avrebbero acconsentito all'uso delle “maniere forti” da parte dell'imputato, in ossequio al «concetto della convivenza familiare e delle potestà spettanti al capo-famiglia diverso da quello corrente in Italia»; in particolare, i familiari avrebbero potuto «validamente disporre della gerarchia e delle abitudini di vita interne al loro nucleo, senza che interventi esterni possano giungere a sanzionare comportamenti recepiti come legittimi».

Tali allegazioni, evidentemente traballanti, sono state ritenute «in assoluto contrasto con le norme che stanno a base dell'ordinamento giuridico italiano» e in particolare con i principi costituzionali (artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.) che sanciscono la pari dignità sociale dei coniugi, l'eguaglianza senza distinzione di sesso, i diritti della famiglia e i doveri verso i figli»; principi i quali, si aggiunge, «costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto e di fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come *barbari* a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione

---

<sup>34</sup> GRANDI, *I reati culturalmente motivati nella giurisprudenza italiana*, cit., 189 ss.

dei diritti inviolabili della persona»<sup>35</sup>. Si tratta invero di una sentenza “capostipite”, giacché la relativa massima, per quanto non immune da critiche, è stata in seguito sovente replicata<sup>36</sup>.

In una decisione di qualche anno successiva, relativa a un altro procedimento per maltrattamenti in famiglia, i medesimi principi sanciti negli artt. 2, 29 e 31 Cost. sono stati nuovamente richiamati quali baluardi dinanzi ai quali una «cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell’infanzia deve cedere il passo»<sup>37</sup>.

Nella medesima prospettiva, vale la pena di menzionare un ulteriore procedimento, avente ad oggetto l’utilizzo minori nell’accattonaggio, nell’ambito del quale tra i capi d’imputazione figurava, oltre al reato di maltrattamenti in famiglia, anche quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.). Anche in questo caso le argomentazioni difensive apparivano alquanto ardite, in quanto volte ad invocare vuoi la scriminante del consenso dell’avente diritto, vuoi quella dell’esercizio del diritto, quest’ultima fondata sulla consuetudine invalsa presso talune popolazioni nomadi di impiegare i minori nella raccolta dell’elemosina (c.d. *mange*). Ora, la Cassazione ha avuto gioco facile nel rilevare che i diritti in gioco non sono disponibili – a maggior ragione da parte di soggetti minorenni – e che non esiste alcun “diritto”, sul quale la scriminante dell’art. 51 c.p. possa far leva, ad impiegare minori in attività lavorative o di accattonaggio, sottraendoli all’istruzione scolastica obbligatoria: «la consuetudine può avere una valenza scriminante ai sensi dell’art. 51 c.p., solo in quanto sia richiamata da una legge»<sup>38</sup>. Tanto sarebbe bastato, senza che fosse necessario precisare che «anche un popolo allogeno come quello degli zingari, quando si insedia nel

<sup>35</sup> Cass., Sez. VI, 24 novembre 1999, n. 3398, Bajrami, in *Riv. pen.*, 2000, 238 (enfasi aggiunta).

<sup>36</sup> *Ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 55, Khouider, in *Riv. pen.*, 2003, 220 (fattispecie in tema di maltrattamenti perpetrati nei confronti della moglie).

<sup>37</sup> Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 3419, Bel Baida, in *Dir. imm. cit.*, 2007, 2, 179, con nota di ZANCHETTA, *Fazzoletti, spugnette, accendini e minori stranieri*, *ivi*, 105; nel caso di specie, l’agente aveva impiegato il nipote minorenni nell’attività di commercio ambulante e accattonaggio, invocando poi la prassi corrispondente in voga presso la popolazione d’origine, nonché i sacrifici cui egli era costretto per la cura del giovane, a fondamento della richiesta, per la verità piuttosto eccentrica, di applicazione della circostanza attenuante dei “motivi di particolare valore morale o sociale” (art. 62 n. 1 c.p.), (enfasi aggiunta).

<sup>38</sup> Cass., Sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841, Djordjevic, *Rv.* 236022.

territorio italiano, deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico vigente in questo territorio»<sup>39</sup>.

Al di là del discutibile tenore lessicale di questi passaggi motivazionali (costumi “barbari”, cultura “arretrata”) va sottolineato come la selezione degli argomenti utili a respingere le istanze difensive si sia rivelata nella sostanza non sempre perspicua. Vero è che nei casi appena menzionati le impostazioni difensive risultavano il più delle volte francamente avventate. Ma è pur vero che se il richiamo all'intangibilità di alcuni principi e beni dotati di ancoraggio costituzionale può a ragion veduta escludere la praticabilità del meccanismo scriminante<sup>40</sup>, tale richiamo non appare altrettanto calzante laddove si tratti non di stabilire ciò che è (tipico e) antigiusdittico, quanto piuttosto di soppesare l'incidenza della motivazione culturale sulla valutazione del *quantum* (e, in casi estremi, dell'*an*) di colpevolezza individuale.

Ed invece, le medesime argomentazioni, incentrate per l'appunto sulla inviolabilità dei diritti in gioco, sono state replicate per rigettare argomentazioni spese sui diversi versanti dell'elemento soggettivo e della colpevolezza.

È quanto accaduto in svariati altri procedimenti, sempre in materia di maltrattamenti in famiglia, nell'ambito dei quali la difesa aveva invocato l'assenza dell'elemento soggettivo, a causa della (tutta da dimostrare, beninteso) incapacità dell'agente di cogliere dimensione offensiva e disvalore della propria condotta, in quanto “tollerate” nel contesto d'origine, specie se commessa dal capofamiglia. Anche in questi casi la Cassazione ha sistematicamente richiamato la summenzionata sentenza capostipite<sup>41</sup>, affermando che gli artt. 2, 3, 29, 30 Cost. «costituiscono infatti uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come *antistorici* a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli,

---

<sup>39</sup> *Ivi*, § 6.2.

<sup>40</sup> Imperniato, ad esempio, sull'esercizio del diritto (art. 51 c.p.) a professare liberamente la propria religione (art. 19 Cost.) o a perpetuare le proprie tradizioni culturali, istanze invece necessariamente subordinate al rispetto di beni fondamentali quali l'integrità fisica, la salute, la libertà personale, la dignità, i diritti dell'infanzia; o sul consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.), non operante quando siano in gioco beni “non disponibili”, come quelli appena menzionati, specie se appartenenti a soggetti minori.

<sup>41</sup> Cfr., *supra*, nota 35.

per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero»<sup>42</sup>.

A ben vedere, in questi casi il richiamo all'invulnerabilità dei principi costituzionali non coglie più nel segno, giacché riconoscere al condizionamento culturale - ove comprovato in sede processuale - una qualche incidenza sul procedimento motivazionale (con riflessi sull'elemento soggettivo, o solamente sul *quantum* di colpevolezza) non implica certo o l'attribuzione di una "patente di liceità" a comportamenti o consuetudini lesive dei diritti fondamentali e tanto meno «l'introduzione di prassi barbare» o «antistoriche» nella società civile.

Più limitatamente, ferma restando la tipicità e l'antigiuridicità del fatto, tale riconoscimento tenderebbe solo a personalizzare il giudizio di colpevolezza, che non dovrebbe trascurare l'intensa capacità orientativa esercitabile dalla cultura di provenienza sul comportamento dell'agente. Si tratta del resto di un'osservazione apertamente condivisa in giurisprudenza proprio nella decisione più recente, sulla quale si avrà modo di tornare<sup>43</sup>.

Al contrario, anche nell'ambito di un procedimento nel quale il "fattore culturale" veniva invocato solo al limitatissimo fine di conseguire un diverso esito del bilanciamento tra circostanze eterogenee, la Cassazione ha ribadito che «la diversa cultura d'origine può essere presa in positiva considerazione solo nei limiti in cui la stessa non confligga in modo frontale con i valori espressi dalla nostra Carta Costituzionale»<sup>44</sup>. Si tratta di un'asserzione dal sapore *tranchant*,

---

<sup>42</sup> Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 46300, Fahmi, in *Giur. it.*, 2010, 416, con nota di PAVESI (procedimento per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare e sequestro di persona perpetrati da un cittadino marocchino nei confronti della moglie); enfasi aggiunta, a sottolineare l'utilizzo dell'attributo "antistorici", edulcorato rispetto a quello di "barbari", impiegato nella massima precedente (cfr., *supra*, nota 35) per il resto invece richiamata alla lettera. In senso conforme, Cass., Sez. VI, 30 marzo 2012, n. 12089, in *Foro it.*, 2012, 10, II, c. 533, ove pure si nega qualsiasi rilievo all'asserita motivazione culturale del padre nordafricano che sottoponeva a ripetute vessazioni la figlia minore. Sempre in materia di elemento soggettivo, già in precedenza, Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2003, cit.; e, nella giurisprudenza di merito, Pret. Torino, 4 novembre 1991, Husejinovic, in *Cass. pen.*, 1992, 1647 ss. (uso di minori nell'accattonaggio); Trib. Torino, 21 ottobre 2002, in *Quest. giust.*, 2003, 666 (impiego di minori nella commissione di furti).

<sup>43</sup> Cfr., *infra*, par. 7.

<sup>44</sup> Cass., Sez. I, 1 agosto 2008, n. 32436, Mohammad, in *Dejure*, relativa a un procedimento per omicidio commesso per vendicare un affronto, nell'ambito del quale la difesa lamentava la mancata prevalenza delle circostanze c.d. "generiche" (art. 62-bis c.p.) sulle aggravanti contestate, sottolineando come la rea-

tanto esplicativa dell'atteggiamento iniziale della giurisprudenza nei riguardi dei reati culturalmente orientati, quanto discutibile laddove non se ne circoscrive l'ambito di riferimento: distinguendo, cioè, a seconda che si abbia di mira la valutazione della dimensione oggettiva del fatto tipico o dell'antigiuridicità, anziché il giudizio di colpevolezza dell'agente, per lo meno in relazione al *quantum* ai fini di individualizzazione della pena, ambito elettivo per la valorizzazione di ogni peculiarità soggettiva del reo<sup>45</sup>.

6. (*segue*) ... e la successiva emersione di orientamenti decisionali flessibili. Al fianco di pronunce ancora in sintonia con l'impostazione sopra illustrata, si sono in seguito andate diffondendo decisioni caratterizzate da una, seppure parziale, apertura nei riguardi della valorizzazione della matrice culturale della condotta illecita. D'altronde, che le elaborazioni della dottrina avessero oramai fatto breccia anche in giurisprudenza è dimostrato dalla motivazione di una sentenza già richiamata, nella quale, pur nel respingere le richieste difensive, la Cassazione rievoca ampiamente i termini del dibattito in materia di reati culturali, arrivando a ipotizzare – seppure solamente in un *obiter dictum*, in mancanza di specifica richiesta difensiva – la valorizzare la matrice culturale della condotta nell'ambito della commisurazione infraedittale<sup>46</sup>.

Con alcune significative eccezioni<sup>47</sup>, quasi tutte le pronunce riconducibili a questo orientamento più flessibile, hanno limitato le ricadute *in bonam partem* del

---

zione spropositata dell'imputato rispetto all'offesa subita fosse almeno in parte spiegabile con la sopravvalutazione dell'onore nella cultura di provenienza.

<sup>45</sup> In argomento v., in generale, VENTUROLI, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Torino, 2021.

<sup>46</sup> Ovvero «nel quadro multiforme delle variabili apprestate dall'art. 133 c.p., in punto di personalizzazione e adeguatezza della pena» (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2008, cit.).

<sup>47</sup> Ad esempio, Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, in *Cass. pen.*, 2012, 3706, che ha ritenuto scusabile l'*ignorantia legis* "culturalmente fondata" in relazione al reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p., con particolare riferimento alla mancata consapevolezza circa la natura di "atto medico" dell'intervento di circoncisione maschile, che si sarebbe risolta, nel caso di specie, in errore sul precetto; volendo GRANDI, *Problemi in materia di errore scusabile nell'esercizio abusivo di professione medica*, in *St. iur.*, 2012, 961 ss.). Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Rovigo, Sez. Adria, 9 febbraio 2010, im Berisha, est. Miazzi, che ha escluso l'elemento soggettivo del reato di abbandono di minori in capo a un soggetto di etnia rom, accusato di aver lasciato incustodite all'ingresso di un supermercato le figlie minori di 13 e 7 anni (nell'escludere il dolo di abbandono, ex art 47 c.p., il giudice ha accolto il rilievo per cui nella cultura di appartenenza dell'imputato la maturità psicofisica – e con essa



fattore culturale alla sola entità della pena, vuoi in relazione all'applicabilità delle circostanze (con esclusione delle aggravanti o concessione delle attenuanti) o al loro bilanciamento, vuoi limitatamente alla commisurazione infrae-dittale.

In questa prospettiva, va segnalato quell'orientamento favorevole ad operare una valutazione in chiave soggettivistica e dunque "culturalmente sensibile" della natura abietta e/o futile dei motivi nel quadro dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. Ad esempio, va ricordata la decisione in cui, operando un opportuno distinguo tra la (ovvia) non condivisibilità dei motivi omicidiari e la loro verosimile incidenza sul procedimento motivazionale del reo, la Cassazione ha ritenuto che «per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire»<sup>48</sup>. Va peraltro precisato che a tale orientamento se ne contrappone un altro volto invece ad escludere, sulla falsariga delle argomentazioni tradizionali, che il giudizio sulla futilità del motivo possa essere calibrato sulle specifiche convinzioni del reo, quando esse siano espressive di un orientamento culturale «inaccettabile», in quanto capace di produrre una compressione di «principi e beni fondamentali»<sup>49</sup>.

Ancora, all'esito di un ulteriore e più recente procedimento per maltrattamenti in famiglia, la Cassazione ha riconosciuto a due genitori di nazionalità nordafricana le attenuanti c.d. generiche, prendendo atto come la cultura d'origine

---

l'autosufficienza - dei fanciulli si considera raggiunta già prima dei 14 anni).

<sup>48</sup> Così Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51059, in *Giur. it.*, 2014, 978 ss., con nota di BASILE, *Motivi futili ad agire: ma futili per chi quando il reato è "culturalmente" motivato?*. In particolare, la Corte ha escluso che possano essere ritenuti futili - nella prospettiva soggettivistica dell'agente - motivi ad agire connessi al rispetto dell'onore familiare e della fede religiosa: «nel caso in esame l'imputato ha agito - secondo la sentenza impugnata - perché si è sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam». Analogamente Cass., Sez. I, 21 febbraio 2012, n. 6796, in *Dejure*.

<sup>49</sup> Cass., Sez. I, 18 marzo 2016, n. 11591, Rv. 266559

avesse loro precluso la consapevolezza dell'inidoneità della propria condotta a fronteggiare la patologia comportamentale del figlio<sup>50</sup>.

Ulteriori esempi di valorizzazione del fattore culturale nel quadro della commisurazione della pena sono rinvenibili anche nella giurisprudenza di merito. Ad esempio, in un procedimento per maltrattamenti in famiglia a carico di un soggetto proveniente dal sud-est asiatico, pur rigettando le istanze difensive volte ad ottenere risultati più cospicui, il Tribunale di Milano ha riconosciuto quanto meno che “nella dosimetria della pena va, invero, tenuto conto delle componenti culturali di origine del reo, proporzionandola in misura inferiore rispetto al medio edittale”<sup>51</sup>.

*7. La proficuità del dialogo tra teoria e prassi in due recenti decisioni di legittimità.* Tra le (sporadiche) decisioni che hanno conferito alla matrice culturale effetti esorbitanti l'ambito della commisurazione della pena vanno senz'altro rievocate le sentenze pronunciate nell'ambito di un procedimento in materia di violenza sessuale su minore.

---

<sup>50</sup> Confermando dunque l'applicazione dell'art. 62-*bis* c. disposta dalla sentenza di merito, che aveva «evidenziato la inadeguatezza etno-culturale degli imputati - che li induceva a ritenere consentite punizioni corporali che nel paese di origine non costituiscono illecito - ma, soprattutto, la incapacità culturale degli imputati di rendersi conto della patologia (iperattività e disturbo dell'attenzione) poi diagnosticata al minore [...] e la loro conseguente incapacità di gestirne comportamenti oppositivi e provocatori che venivano erroneamente ricondotti ad aspetti caratteriali che si proponevano di contenere con metodi, certamente non consentiti ed erroneamente ritenuti educativi» (Cass., Sez. VI, 6 marzo 2017, n. 10906, in *Dejure*).

<sup>51</sup> Trib. Milano, 19 settembre 2014, G.i. Mastrangelo, in *Dejure*; già in precedenza v. Trib. Genova, 23 ottobre 2003, Rhiyat, in *Dir. giust.*, 2004, n. 11, 91, con approfondita ricostruzione dei confini entro i quali la motivazione culturale della condotta può essere valorizzata, pur nel quadro di una decisione che ha negato l'applicabilità all'imputato delle circostanze attenuanti c.d. “generiche” ex art. 62-*bis* c.p.: «in tema di reati contro la famiglia, allorché le parti provengono per nazionalità e quindi cultura, religione, formazione, tavola di valori di riferimento da contesti istituzionali e sociali del tutto diversi da quelli dello Stato ospite alla giurisdizione del quale sono sottoposti, è opportuno che il giudice per la completezza della conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi che sono la base della sua decisione si interroghi [...] sull'influenza che quei dati originari possano aver avuto sul fatto commesso in Italia [...] Non si tratta, sia ben chiaro, di accedere ad una forma surrettizia di introduzione e supervalutazione di istituti di altri ordinamenti giuridici nella valutazione del fatto e della personalità dell'autore, quasi si volesse indirettamente appannare il principio di territorialità della legge [...]». Si tratta dunque di considerare, seppure ai limitati fini della commisurazione della pena, «come possono aver inciso sulla condotta [...] dell'imputato la [...] cultura, religione, formazione, tavola di valori di riferimento di contesti istituzionali e sociali del tutto diversi dal nostro».

L'imputato, un uomo di origini albanesi, aveva commesso ripetuti atti sessuali sul figlioletto di soli cinque anni (palpeggiamenti e contatti di natura orale delle parti intime), il quale aveva in seguito riferito i fatti in modo del tutto ingenuo alle insegnanti, offrendo lo spunto per le successive indagini, condotte anche attraverso videoriprese. Il succedersi delle decisioni nei diversi gradi del giudizio si è rivelato di straordinario interesse, anche per l'altalenanza degli esiti e delle ricostruzioni dogmatiche offerte in sede di merito, ripercorse nella dotta motivazione della sentenza di legittimità<sup>52</sup>.

In sintesi, il giudice di primo grado assolveva per difetto dell'elemento soggettivo: gli atti in questione, benché oggettivamente "sessuali", non sarebbero stati sorretti dal dolo corrispondente, in quanto l'agente avrebbe attribuito loro il significato assunto nel contesto culturale d'origine; in particolare, una certa tradizione ammetterebbe che il padre possa prendere contatto con gli organi genitali del figlio maschio, anche attraverso le modalità particolarmente invasive del caso di specie, in segno di affetto virile e in assenza di qualsivoglia significato lascivo<sup>53</sup>.

La Corte d'appello, invece, continuando ad accreditare la ricostruzione difensiva in ordine alla matrice culturale del fatto e adottando la nozione *soggettivistica* di atto sessuale<sup>54</sup>, giungeva a escludere ancor più in radice la stessa *tipicità*

---

<sup>52</sup> Cass., Sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613, in *Giur it.*, 2018, c. 2246, con nota di BASILE, *Quanto conta la "cultura"? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati*; e in *Dir. pen. proc.*, 2018, 1429 ss., con nota di PROVERA, *Carezze o violenze? La Cassazione affronta il problema dei reati sessuali a presunto orientamento culturale*.

<sup>53</sup> In particolare, ad avviso del tribunale mancava qualsivoglia «elemento aggiuntivo rispetto alla materialità del fatto che induca a pensare che la condotta dell'imputato, nato e cresciuto in un diverso contesto culturale, fosse accompagnata dalla coscienza del carattere oggettivamente sessuale secondo la nostra cultura di riferimento, del bacio e tanto più del succhiotto sul pene del bambino anche quando effettuato dal genitore, per cui detta condotta integra di regola il reato di violenza sessuale salva la ricorrenza di specifiche e univoche circostanze di contorno idonee a provare l'assenza di qualsivoglia stimolo sessuale alla base del comportamento» (11 della sentenza di primo grado, richiamata dalla decisione di legittimità in commento, § 3.3.1).

<sup>54</sup> In base alla quale per rientrare nei confini del tipo "atto sessuale" la condotta deve essere anche soggettivamente indirizzata a soddisfare la concupiscenza del soggetto agente. Si tratta, come è stato puntualmente rilevato (BASILE, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, cit., 10) di un orientamento da tempo respinto dalla dominante giurisprudenza di legittimità: da ultima Cass., Sez. III, 12 marzo 2021, n. 13278, in *Dejure*: «In tema di violenza sessuale, l'atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente.[...] Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è perciò necessario che la condotta

*oggettiva* del reato, in quanto, per l'appunto, gli atti in questione non avrebbero presentato la necessaria connotazione "sessuale"<sup>55</sup>.

I variabili effetti *in bonam partem* discendenti dalla valorizzazione della matrice culturale della condotta sanciti nei primi due gradi di giudizio, tuttavia, sfumano in sede di legittimità.

All'esito di un'ampia e aggiornata ricostruzione del dibattito dottrinale sui reati culturalmente motivati<sup>56</sup>, la Cassazione ritiene infatti che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente motivato la *plausibilità* dell'allegazione della difesa secondo la quale la condotta dell'imputato fosse inquadrabile nella (e motivata dalla) tradizione culturale del paese d'origine, sottovalutando peraltro i numerosi riscontri in senso contrario offerti dalla pubblica accusa.

Più in particolare, si osserva, tale tradizione non risultava oggettivamente comprovata, essendo stata solamente riferita dall'imputato e dai familiari: «anche a volere accedere alla tesi difensiva», la tradizione in parola sarebbe oggi «limitata solo alle zone rurali» e risulterebbe per di più «circoscritta alla mera carezza bene-augurale», non certo estesa a contatti ulteriormente invasivi, come quelli di natura orale. Per di più, la condotta in esame contrasta «anche con le prescrizioni del codice penale albanese (art. 100 e ss.)»; infine, «non poteva essere neppure ammessa una non consapevolezza della illiceità da parte degli imputati, che erano da tempo residenti in Italia e non potevano ignorarne le leggi, se non inescusabilmente»<sup>57</sup>.

Insomma, nel disporre l'annullamento della sentenza impugnata, la Cassazione non si limita affatto al "pigro" richiamo ai principi costituzionali quale «sbarramento invalicabile» alla considerazione del fattore culturale, così come reiterato nella giurisprudenza più risalente, la quale viene pure menzionata (§ 3.3), ma

---

sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere volontariamente».

<sup>55</sup> Nella decisione di secondo grado si è ritenuto che la condotta dell'imputato sul piano materiale si fosse tradotta in meri «gesti di affetto e di orgoglio paterno nei confronti del figlio maschio, assolutamente privi di qualsiasi implicazione di carattere sessuale e indicati come rispondenti a tradizioni di zone rurali interne dell'Albania, Paese di origine degli imputati» (cfr. il richiamo testuale nella sentenza di legittimità, § 3.1.2).

<sup>56</sup> V. § 3.3 ss. del provvedimento in esame.

<sup>57</sup> *Ivi*, § 4.1 e 4.2.

con accurata oblitterazione delle già segnalate discutibili scelte lessicali<sup>58</sup>. Al contrario, i giudici di legittimità “prendono sul serio” le argomentazioni difensive, respingendole anche attraverso l’applicazione al fatto concreto di alcuni dei molteplici indici in cui si articolano i *test* messi a punto dalla dottrina: la *natura* della presunta norma culturale richiamata (giuridica o meno); qualora non si tratti di norma giuridica, l’eventuale esistenza di una contrapposta norma di diritto positivo che vieti la medesima condotta *anche* nel contesto d’origine; il grado di vincolatività e di osservanza della regola culturale in tale contesto d’origine (generalizzato o limitato a contesti e sotto-gruppi specifici); il grado di integrazione dell’agente nel contesto di accoglienza, anche in considerazione del tempo di permanenza; non ultimo, il grado di offensività del fatto (illecito c.d. bagatellare o “senza vittima”, oppure reato caratterizzato da un’offesa significativa a beni di rango primario)<sup>59</sup>.

L’accuratezza e la ricchezza dell’apparato argomentativo della decisione appena illustrata<sup>60</sup> ne rendevano auspicabile l’adozione a modello nella giurisprudenza successiva. È quanto effettivamente accaduto (almeno) in relazione alla più recente delle sentenze che si inscrivono nel filone esaminato: si trattava di un procedimento per il reato di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) a seguito della “vendita in sposa” della propria figlia da parte del reo, a fronte di un compenso corrisposto dal “patriarca” di un’altra famiglia, nel quadro di un matrimonio combinato rispetto al quale la vittima neppure era stata interpellata<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> Cfr., *supra*, par. 3.

<sup>59</sup> Per una compiuta illustrazione degli indici in questione, v. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 361 ss.; RUGGIU, *Il giudice antropologo*, cit., 292 ss. «Calando nel caso di specie» tali indici, la Cassazione conclude nel senso per cui «la dichiarata ignoranza da parte degli imputati e della loro famiglia, circa l’offensività della condotta posta in essere ai danni del figlio minore, così come l’ignoranza sull’esistenza della norma penale incriminatrice di essa non appare idonea ad integrare una causa di non colpevolezza degli imputati stessi che oltre a risultare ben integrati nel tessuto sociale ove vivevano e lavoravano da anni (tanto che i fatti emergono nel contesto scolastico ove il proprio figlio era collocato), allegano a propria discolta una ignoranza che non assumerebbe rilevanza anche nel paese di origine, ove i medesimi fatti risultano sanzionati penalmente».

<sup>60</sup> Sottolineata, ad esempio, da PROVERA, *Carezze o violenze?*, cit., 1434.

<sup>61</sup> Cass., Sez. V, 13 maggio 2021, H. V., in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 15 febbraio 2022, con nota di PEPÈ, *Matrimoni forzati e “prezzo della sposa”: la Cassazione ribadisce l’irrelevanza di tradizioni e culture lesive della libertà individuale*; e in *Cass. pen.*, 2022, 204, con osservazioni di MOTTA.

Dalla lettura della motivazione emergono plurimi profili di interesse, a cominciare dai contenuti delle argomentazioni difensive incentrate sull'assenza dell'elemento soggettivo: giacché l'imputato avrebbe aderito a modelli comportamentali diffusi nel contesto culturale di provenienza, egli non si sarebbe avveduto della natura offensiva del fatto, mancando dunque un elemento indispensabile per la sussistenza del dolo. Più in particolare, la difesa lamenta la mancata considerazione da parte dei giudici del merito del fatto che l'imputato non abbia «agito nel nome di una mera “tradizione” della comunità rom, ma abbia posto in essere comportamenti conformi a quelli stabiliti da un vero e proprio “ordinamento giuridico” in cui detta comunità si riconosce»<sup>62</sup>. In altre parole, anche la difesa pare consapevole della circostanza per cui la richiesta incentrata sul fattore culturale possa godere di maggiori *chances* di accoglimento ove la relativa tradizione venga inquadrata in un preciso contesto *giuridico*, caratterizzato da un significativo livello di vincolatività e da un'osservanza generalizzata all'interno del gruppo di riferimento. Ed invece, i giudici dell'appello, che pure avevano riconosciuto l'esistenza del condizionamento culturale nel quadro delle attenuanti c.d. generiche, ne avevano tuttavia negato rilievo in sede di valutazione dell'elemento psicologico, trascurando il fatto che l'imputato avesse agito «nella convinzione di comportarsi in conformità a quello che egli considera il proprio *ordinamento giuridico primario*»<sup>63</sup>.

Anche in questo caso, come quasi sempre in passato, il tentativo di valorizzare la matrice culturale della condotta in sede di valutazione sull'esistenza dell'elemento soggettivo non ha avuto successo in sede di legittimità. Il rigetto di questo profilo del ricorso non ha comunque impedito alla Cassazione di apprezzare su altro versante il dato culturale, all'esito di un percorso argomentativo davvero pregevole, scandito nei seguenti passaggi fondamentali.

---

<sup>62</sup> *Ivi*, § 2.2.1 «In tale ottica, il citato “prezzo della sposa” corrisponderebbe ad un antico e consolidato istituto giuridico che attribuisce al medesimo non già la natura di corrispettivo di una compravendita, bensì la funzione di risarcire la famiglia della sposa per la perdita di un proprio componente e di garantire l'agiatezza della famiglia dello sposo».

<sup>63</sup> *Ivi*, § 2.2.2 (enfasi aggiunta).

In prima battuta, viene accuratamente inquadrata la tematica dei “reati culturali” (§ 4.1), dei quali si richiama la definizione elaborata in dottrina e si evidenziano le origini nell’antinomia normativa tra regola culturale e precetto penale<sup>64</sup>.

In seconda battuta, si riconosce la pervasività del “fattore culturale”, il quale è in grado di «percorrere trasversalmente la struttura del reato, potendo intersecare tanto il profilo della tipicità del fatto e della sua offensività, come quello dell’antigiuridicità, ma altresì quelli della colpevolezza e della commisurazione del trattamento sanzionatorio, quantomeno nella prospettiva della personalizzazione del giudizio di colpevolezza».

In seguito, dopo aver richiamato i principi costituzionali e sovranazionali posti a presidio dei diritti fondamentali, inclusa la tutela dell’identità culturale e religiosa, si esclude la configurabilità di una clausola “scriminante culturale” ogniqualvolta la pretesa di perpetuare pratiche tradizionali si traduca nella violazione di preminenti beni individuali (§ 4.4).

Ciononostante, ed ecco il passaggio più rilevante in questa sede, si precisa che «l’esclusione dell’incidenza del “fattore culturale” sulla rilevanza penale della condotta lesiva di beni fondamentali, nelle sue oggettive connotazioni considerata, non impedisce in astratto che lo stesso fattore possa assumere invece rilevanza in riferimento ad altri elementi strutturali del reato ovvero alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla commisurazione della pena all’interno della cornice edittale, che al riconoscimento delle attenuanti generiche ovvero di altre attenuanti comuni o speciali ove configurabili» (§ 4.5).

Esattamente il distinguo, sul quale si è in precedenza insistito<sup>65</sup>, tra gli ambiti della tipicità e dell’antigiuridicità da un lato, e quello relativo al giudizio (almeno sul *quantum*) di colpevolezza dall’altro lato.

Applicando tali principi al caso di specie, «il titolo di reato contestato esclude qualsivoglia possibilità di attribuire valenza scriminante alla supposta volontà [dell’agente] di aderire alle regole ed alle consuetudini della comunità Rom,

---

<sup>64</sup> Cfr., *supra*, par. 2.

<sup>65</sup> Cfr., *supra*, par. 3.

atteso che il bene giuridico tutelato dall'art. 600 c.p. è la libertà individuale intesa come *status libertatis* [...] la cui negazione comporta l'annientamento della stessa personalità dell'individuo» (§ 5.1). Parimenti, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sebbene «l'imputato possa aver agito aderendo a modelli comportamentali quantomeno tollerati nella sua cultura di riferimento», dalle risultanze processuali egli risultava perfettamente consapevole dell'illiceità della sua condotta», anche in virtù della «risalente presenza nel territorio italiano» (§ 5.2)<sup>66</sup>.

Viceversa, respingendo sul punto il ricorso proposto dalla pubblica accusa, vengono confermate le attenuanti generiche già riconosciute in secondo grado alla luce della «particolare condizione sub-culturale» dell'imputato. Sotto questo profilo, ad avviso della Cassazione «il giudice dell'appello, facendo corretta applicazione dei principi illustrati in precedenza, ha infatti semplicemente individuato l'ambito in cui può assumere una qualche rilevanza nel caso di specie il condizionamento culturale dell'imputato e cioè quello della commisurazione del trattamento sanzionatorio» (§ 5.3).

Nel quadro di una giurisprudenza che denota oramai piena dimestichezza con la categoria concettuale dei reati culturalmente orientati, la coppia di pronunce da ultimo illustrate evidenzia quanta strada sia stata percorsa dalle prime decisioni rievocate in questa breve rassegna<sup>67</sup>. Un esempio paradigmatico della proficuità del dialogo collaborativo tra dottrina e giurisprudenza, tra teoria e prassi, in una materia caratterizzata da notevoli complessità sistematiche e rilevanti implicazioni politico-criminali.

---

<sup>66</sup> A questo riguardo viene richiamata la già citata sentenza n. 29613 del 2018, nella quale la Sezione III aveva condivisibilmente osservato come «sia necessario valutare la natura della regola culturale in adesione alla quale la condotta è stata posta in essere - se cioè di matrice religiosa, consuetudinaria o positiva (prevista cioè all'ordinamento giuridico di eventuale originaria appartenenza) - nonché il suo carattere vincolante per l'agente, ma altresì il livello di integrazione di quest'ultimo nel contesto sociale dominante» (§ 4.5).

<sup>67</sup> Cfr., *supra*, par. 5.